



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p>15/04/2015 Ordine Pordenone</p>	<p>■ Indagine di mercato</p>	<p>23/04/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si trasmette, per opportuna conoscenza, quanto inviato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale di Pordenone in merito all'allegato bando, con richiesta di un Vostro parere al riguardo.</p>		<p>Dall'esame degli atti, sembrerebbe configurarsi un tentativo di affidare un incarico di collaborazione generica, al di fuori delle condizioni indicate dalla normativa vigente. Ferma restando la responsabilità per danno erariale che potrebbe essere contestata al dirigente responsabile (sembra che gli incarichi previsti dissimolino un rapporto di lavoro dipendente), l'incarico è indefinito e non sembra comunque riconducibile ad un affidamento di servizi di architettura e ingegneria (in tal caso dovrebbe essere applicato il D.M.143/2013, in virtù dell'art. 5 della L. 134/2012). Piuttosto, sembra trattarsi di un accordo quadro per prestazioni professionali, fattispecie esplicitamente vietata dall'art. 59, comma 1, terzo periodo del Codice, il quale stabilisce che: "gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale". E' opportuno ricordare inoltre che, sempre in base allo stesso art. 59, comma 10, del Codice: "le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza". Si condividono, pertanto, i contenuti della nota inviata da Codesto Ordine alla stazione appaltante.</p>